



AUDIZIONE IN SENATO SU DANNI FAUNA PRO MEMORIA

- 1 INTERVENIRE LEGISLATIVAMENTE PER POTER EFFETTIVAMENTE GESTIRE LA FAUNA SELVATICA SOPRATTUTTO IN RELAZIONE AL CONTENIMENTO DEI DANNI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE E' PRIORITA'.
GLI AGENTI DI POLIZIA (???) E GLI AGRICOLTORI POSSONO GIA'ESSERE AUTORIZZATI A CONTRLLORE LA FAUNA PER DANNI, MA GLI AGENTI NON CI SONO E GLI IMPRENDITORI AGRICOLI NON HANNO TEMPO PER FARE GLI ASPETTI NOTURNI! SENZA CONSIDERARE CHE LA LEGISLAZIONE ITALIANA NON CONSENTE DI PORTARE L'ARMA SEMPRE CON SE NE DI SPARARE A VISTA AL SELVATICO (GIUSTAMENTE!)
- 2 MODIFICA DELLA 157/92 ARTT 12 E 19 PER POTER CONSENTIRE L'UTILIZZO DEL VOLONTARIATO VENATORIO NELLE FUNZIONI DI INTERESSE PUBBLICO DI CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA DISPOSTE DALL' AUTORITA' PUBBLICA (EVOCARE L'UTILIZZO DELLA POLIZIA PROVINCIALE - ORMAI NON PIU' OPERATIVA NELLA MAGGIORANZA DELLE REGIONI- O DEL CORPO FORESTALE, ESIGUO NEI NUMERI E BEN DIVERSAMENTE IMPEGNATO, SIGNIFICA NON EFFETTUARE NESSUN CONTROLLO)
- 3 INTRODURRE PREVISIONE NORMATIVA CHE "OBBLIGHI" TUTTE LE REGIONI (SOLO ALCUNE HANNO PROVVEDUTO) AD ELABORARE UN PIANO DI GESTIONE DEGLI UNGULATI CHE OPERI UNITARIAMENTE SU TUTTO IL TERRITORIO, AL DI LA' DELLE COMPETENZE DA RISPETTARE DEI VARI ORGANI DI GESTIONE (LA FAUNA NON LEGGE LE TABELLE E NON RISPETTA I CONFINI)
- 4 ELABORARE UNA SPECIFICA NORMATIVA PER LA VALORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DELLA CARNE DI SELVAGGINA CONSENTIREBBE DI TRARRE RISORSE DA CIO' CHE OGGI E' UN PROBLEMA, OLTRE A FAR EMERGERE " L'ECONOMIA SOMMERSA" CHE GENERA VARIE ILLEGALITA'



Danni causati all'agricoltura dalla fauna selvatica

- Premessa

Da alcuni anni l'entità dei danni causati all'agricoltura e alla zootecnia da alcune specie di fauna selvatica hanno assunto localmente dimensioni allarmanti, con gravi ripercussioni sui bilanci economici delle aziende agricole e sugli equilibri alla base della coesistenza tra attività umane e presenza di popolazioni di animali selvatici.

Il fenomeno ha acquisito nel tempo i connotati di una vera e propria emergenza, che necessita dell'avvio urgente di iniziative da parte delle istituzioni pubbliche, volte a prevedere un sistema di efficaci misure preventive e di contrasto.

Dal punto di vista giuridico la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato, così come disposto dalla legge n. 157 del 1992, che attribuisce alle regioni la competenza in materia normativa, di programmazione e gestione dell'attività venatoria, incluse le attività di prevenzione e di prelievo della fauna in sovrannumero. In molti casi le attività messe in campo sembrano non risultare sufficientemente efficaci.

Appare evidente che ogni strumento o azione efficace per contrastare adeguatamente tale fenomeno debba essere basato su una conoscenza capillare e certificata dei danni prodotti dalla fauna selvatica. La raccolta di questi dati necessita di un protocollo rigoroso ed omogeneo.

Si registra, invece, una palese difficoltà a reperire dati ufficiali ed aggiornati sui danni provocati dalla fauna selvatica e sulle reali consistenze delle popolazioni di animali selvatici. A livello nazionale, infatti, non esiste ad oggi un «database» complessivo con dati qualitativi e quantitativi dei danni provocati dalla fauna selvatica, con la eccezione di poche regioni.

I problemi di gestione del territorio e gli strumenti per prevenire e ridurre i possibili conflitti tra le esigenze di tutela ambientale e quelle connesse all'esercizio delle attività economiche travalicano in molti casi i confini regionali, chiamando in causa responsabilità nazionali ed europee.

- Modifiche art 12 e art 19 L157/92



La modifica dell'articolo 12 è volta ad escludere dalla definizione di esercizio venatorio - e dunque dall'applicazione delle norme di legge sulla caccia - gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di abbattimento che, per loro natura, afferiscono alla sfera di interventi pubblici.

(Modifica all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157) 1.

Il comma 7 dell'art. 12 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 è sostituito dal seguente: "7. Non costituiscono esercizio venatorio, e a essi non si applicano le disposizioni della presente legge, il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'articolo 10, comma 8 lett. d), nonché gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di abbattimento di cui all'articolo 19 secondo e terzo comma".

La modifica dell'articolo 19 è volta a consentire che anche le regioni, come già le province autonome di Trento e Bolzano, possano, in regime di carenza di personale incaricato dalla pubblica funzione, avvalersi anche di privati muniti di porto d'armi ad uso venatorio, preventivamente abilitati a seguito di appositi corsi di formazione.

(Modifica all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157) 1.

Al comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, dopo le parole "per l'esercizio venatorio" è aggiunto: "nonché anche di privati, muniti di licenza di porto di fucile ad uso di esercizio venatorio, che abbiano frequentato con profitto appositi corsi di formazione da esse organizzati e i cui contenuti siano stati preventivamente sottoposti ed approvati dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)".

- Piani di gestione unitari del territorio regionale

In base a recenti stime, la densità media di ungulati nei vari paesi europei si attesta intorno ai 4 individui su 100 Ha, dove Grecia, Portogallo e Finlandia si attestano sui gradini più bassi e Germania, Slovenia e, soprattutto, Austria, sui gradini più alti del podio. In questo contesto, la media nazionale italiana è superiore ai 4 indd./100 ha, quindi superiore a quella europea, ed è in costante crescita. A contribuire a questi dati è, in particolare, il cinghiale, che, nell'ultimo decennio, ha ampliato il proprio areale (arrivando a colonizzare anche aree urbane) e la consistenza numerica delle popolazioni.

I motivi di questo aumento sono molteplici. Tra questi spiccano: l'incremento delle aree boscate e incolte dovuto all'abbandono dei terreni marginali, i



cambiamenti climatici, l'incremento delle aree a divieto di caccia, il decremento numerico dei cacciatori, oltre ad alcune motivazioni gestionali (impostazione conservativa, mancanza di visione globale e previsionale, problemi tecnico-burocratici, ecc.).

Una gestione unitaria dei territori regionali, coordinata tra le varie realtà esistenti, potrebbe essere un primo passo verso una gestione coordinata del problema, che renda più omogeneo l'approccio complessivo alla questione. L'esempio della gestione degli ungulati in Toscana, che ha dato priorità ad ogni azione che consentisse la riduzione numerica della specie cinghiale, indica che le aperture concesse al mondo venatorio sono in grado di ridurre le problematiche attuali. Il successo della strategia sopra descritta deriva dalla possibilità/capacità del mondo venatorio di fungere da attore principale e "produttore primario" di un nuovo modello gestionale

- Filiera delle carni di selvaggina

La gestione della carne dei capi abbattuti costituisce un argomento strategico della gestione della risorsa rappresentata dagli ungulati selvatici. La carne di selvaggina proveniente sia da attività venatoria sia dai piani di controllo delle popolazioni ai sensi dell'art. 19 della L. 157/1992 e dei piani di gestione delle aree protette, rappresenta una grande potenzialità da sviluppare.

Questa filiera può essere realizzata solo mediante la creazione di percorsi di gestione dei capi che abbiano un risvolto anche economico per gli operatori coinvolti (cacciatori, agricoltori, aziende di lavorazione della carne, ristoratori, distributori) e per i consumatori finali. Ciò, nella logica di trasformare effettivamente il "problema ungulati", in "risorsa naturale rinnovabile", costituita dagli ungulati cacciabili.

E' questa anche una importante occasione di sensibilizzazione culturale delle parti coinvolte, un nuovo modo di intendere la caccia in termini di legalità, sostenibilità, valorizzazione del territorio, sviluppo dell'economia locale e promozione della qualità alimentare certificata, attraverso il *coinvolgimento attivo* di tutti i soggetti in ogni fase della filiera.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le regioni hanno cercato e stanno cercando di porre rimedio alla abnorme presenza sul territorio delle popolazioni di ungulati, in particolar modo dei cinghiali, che hanno assunto il carattere di vera e propria emergenza per la sicurezza e l'incolumità pubbliche, tanto da causare numerosi incidenti, anche con conseguenze mortali, e ingenti danni economici alle produzioni agricole e non solo.

Tale abnorme presenza si è tradotta in una vera e propria invasione degli ungulati, soprattutto conseguente al moltiplicarsi incontrollato dei cinghiali che si sono in maniera esponenziale via via impadroniti dei boschi e poi delle campagne ed ora, addirittura, delle città.

Ciò ha posto e pone in pericolo la sicurezza di dette aree dove rappresentano un gravissimo pericolo per persone e cose provocando danni che solo nell'ultimo anno sono stati stimati in oltre 100 milioni di Euro.

Non si tratta peraltro solo di una questione di (insostenibili) risarcimenti danni e indennizzi per le (depauperate) casse pubbliche, ma di un vero e proprio flagello che pone in pericolo e minaccia l'incolumità delle persone nonché la vita rurale e urbana.

Il Corpo Forestale dello Stato, oggi confluito nell'Arma dei Carabinieri – Nucleo Ambientale, è dal settembre 2015 che ha lanciato un vero e proprio allarme lamentando la carenza di una effettiva cognizione e presa d'atto della reale dimensione del fenomeno e dei rischi del suo esponenziale espandersi.

Le regioni più avvedute si sono dunque fatte carico di emanare leggi volte al controllo ed al contenimento, indifferibile e urgente, di tale fenomeno e, nel perseguimento di un evidente interesse pubblico primario, conscie della carenza di personale incaricato della relativa funzione pubblica anche in conseguenza dell'entrata in vigore della legge n. 56/2014, hanno normativamente previsto di potersi avvalere di privati muniti di apposita licenza di porto di fucile, previamente abilitati a seguito di frequentazione di appositi corsi come del resto già consentito alle province autonome di Trento e Bolzano dall'articolo 19, comma 3, legge 157/1992 con una disparità di previsione e di trattamento, rispetto alle regioni, tanto incongrua da far dubitare della sua legittimità costituzionale. L'interpretazione estensiva dell'articolo 19, commi 2 e 3, legge 157/1992 operata dalle regioni mediante l'approvazione di proprie leggi, è stata tuttavia ritenuta costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale con la recentissima sentenza 14 giugno 2017 n. 139 che ha avuto ad oggetto la L.R Liguria n. 29/2015, a seguito della quale si ripropone con virulenza e indifferibilità per le altre regioni il problema di poter normativamente e legittimamente organizzare, mediante l'avvalimento anche di privati abilitati, un efficace contenimento dell'invasione degli ungulati e soprattutto dei cinghiali nei territori rurali, periurbani e addirittura urbani dei rispettivi loro territori. Sussistono dunque i presupposti d'urgenza per consentire alle regioni di far fronte immediatamente all'emergenza mediante efficaci interventi di controllo ed eventualmente, una volta accertata l'inefficacia dei metodi ecologici, di dare attuazione a concreti e soddisfattivi piani di abbattimento. Interventi di controllo e attuazione di piani di abbattimento che con l'esercizio venatorio nulla hanno a che spartire rappresentando, infatti, forme di intervento pubblico straordinario volte al solo scopo di preservare l'incolumità di persone e cose.

In tal senso si propone l'adozione dell'allegata modifica dell'articolo 12 e dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992 n. 157.

La modifica all'articolo 12 è volta ad escludere dalla definizione di esercizio venatorio – e dunque dall'applicazione delle norme di legge sulla caccia – gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di abbattimento che per loro natura afferiscono alla sfera di interventi pubblici.

La modifica all'articolo 19 è volta a consentire che anche le regioni come già le province autonome di Trento e Bolzano possano avvalersi, in ragione della carenza di personale incaricato della pubblica funzione, anche di privati muniti di porto di fucile ad uso esercizio venatorio preventivamente abilitati a seguito della frequentazione di appositi corsi di formazione i cui



contenuti siano stati condivisi ed approvati dall'ISPRA così come in precedenza non escluso *a priori* dalla stessa Corte Costituzionale (per riferimenti: ordinanza 7.3.2012 n. 44).



(Modifica all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Il comma 7 dell'art. 12 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 è sostituito dal seguente

"7. Non costituiscono esercizio venatorio, e a essi non si applicano le disposizioni della presente legge, il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'articolo 10, comma 8 lett. d), nonché gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di abbattimento di cui all'articolo 19 secondo e terzo comma"

(Modifica all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, dopo le parole *"per l'esercizio venatorio"* è aggiunto:

"nonché anche di privati, muniti di licenza di porto di fucile ad uso di esercizio venatorio, che abbiano frequentato con profitto appositi corsi di formazione da esse organizzati e i cui contenuti siano stati preventivamente sottoposti ed approvati dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)"